



Banca Popolare Pugliese

**PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI, OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON
ESPONENTI AZIENDALI E DI INTERESSI
DEGLI AMMINISTRATORI**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 29 giugno 2012
Modificata dal Consiglio di Amministrazione il 28 novembre 2014

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
ARTICOLO 1 Disposizioni preliminari	3
ARTICOLO 2 Iter di adozione, modifica e integrazione sostanziale della Procedura - Vigilanza sulla Procedura	4
SEZIONE II – OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	6
ARTICOLO 3 Definizioni.....	6
ARTICOLO 4 Identificazione dei soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati - Sistemi informativi - Segnalazioni di vigilanza	11
ARTICOLO 5 Obblighi delle parti correlate, dei dipendenti della Banca e del Personale più rilevante	13
ARTICOLO 6 Limiti quantitativi all’assunzione di Attività di rischio	14
ARTICOLO 7 Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati	15
ARTICOLO 8 Particolari categorie di operazioni.....	17
ARTICOLO 9 Delibere quadro	18
ARTICOLO 10 Esenzioni e deroghe	18
ARTICOLO 11 Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.....	19
ARTICOLO 12 Controlli interni e responsabilità degli organi e funzioni aziendali - Segnalazioni di vigilanza	20
ARTICOLO 13 Obblighi di informazione	21
SEZIONE III – OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI.....	22
ARTICOLO 14 Definizioni.....	22
ARTICOLO 15 Deliberazioni in materia di obbligazioni con esponenti aziendali	24
ARTICOLO 16 Esclusioni	24
ARTICOLO 17 Disposizioni organizzative	25
SEZIONE IV – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI.....	26
ARTICOLO 18 Deliberazioni concernenti operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse.....	26
Allegato N. 1.....	26
Allegato N. 2.....	28
Allegato N. 3.....	32
Allegato N. 4.....	33
Allegato N. 5.....	36
Allegato N. 6.....	41
Allegato N. 7.....	42

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Disposizioni preliminari

1. La presente Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con parti correlate, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori, (di seguito “**Procedura**”), è adottata da Banca Popolare Pugliese soc. coop. p.a. (di seguito, “**Banca**” o “**Società**”) in applicazione della normativa vigente in materia ed, in particolare, in attuazione di quanto previsto:
 - dagli artt. 53 e 67 del D. lgs 1° settembre 1993, n. 385 (“**TUB**”), dalla Delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 277 e dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5 (“**Provvedimento Banca d’Italia**”);
 - dall’art. 2391-*bis* c.c., dal Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”) e precisato nelle Comunicazioni Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010 (le “**Comunicazioni**”);
 - dalle disposizioni in materia di interessi degli amministratori di cui all’art. 2391 c.c.;
 - dall’art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”);
 - dall’art.136 del TUB.
2. La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare:
 - le operazioni con soggetti collegati;
 - le operazioni con parti correlate;
 - le operazioni in cui un amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi;
 - obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell’art. 136 del TUB.
3. Al fine di assicurare la chiarezza e la comprensibilità della Procedura il presente documento è suddiviso in quattro Sezioni:
 - la Sezione I contiene le disposizioni preliminari e le disposizioni in materia di iter di approvazione, modifica ed integrazione sostanziale della presente Procedura, nonché la vigilanza sulla Procedura;
 - la Sezione II contiene le norme procedurali in materia di operazioni con soggetti collegati nel rispetto della normativa Banca d’Italia e di operazioni con parti correlate ai sensi della normativa Consob;
 - la Sezione III contiene le regole che disciplinano le obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell’art. 136 TUB;
 - la Sezione IV contiene le norme relative alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse ai sensi dell’art. 2391 c.c.
4. La Procedura individua regole interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, nonché a stabilire le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti. La Procedura è entrata in vigore il 31 dicembre 2012 ed ha sostituito la “Procedura in materia di operazioni con parti correlate, di obbligazioni degli esponenti aziendali del gruppo e di interessi degli amministratori”, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 29 novembre 2010. Le esposizioni già in essere al momento della emanazione del Provvedimento Banca d’Italia e che al 31.12.2012 risultavano eccedere i limiti fissati dalla presente Procedura saranno ricondotte nei limiti prudenziali entro il 31.12.2017.
5. La Procedura, previo parere favorevole del Comitato Consiliare sui Rischi (che ha sostituito il Comitato Consiliare sui Controlli Interni e del Collegio sindacale della Banca, nonché approfondita istruttoria da parte delle strutture interne interessate per quanto di rispettiva competenza, è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, con il voto favorevole dell’unanimità degli amministratori presenti e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Con delibera del 28 novembre 2014, previo

parere favorevole del Comitato Consiliare sui Rischi e del Collegio sindacale della Banca, il Consiglio di Amministrazione della Banca con il voto favorevole dell'unanimità degli amministratori presenti e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale ha apportato modifiche alla Procedura. Essa è disponibile sul sito internet di Banca Popolare Pugliese all'indirizzo www.bpp.it.

6. Nell'espletamento di tutti i compiti e le attività svolti nell'ambito e ai sensi della presente Procedura, le Funzioni aziendali di linea operano sotto la supervisione e la responsabilità della Direzione Centrale di riferimento e le Funzioni di staff sotto la supervisione del Direttore Generale.

7. Ai fini della presente Procedura, il Comitato Consiliare sui Rischi nell'assolvere alle funzioni ed ai compiti previsti nella presente normativa, opera con la sola partecipazione degli amministratori indipendenti che lo compongono, eventualmente integrati, anche per l'ipotesi che uno di essi sia parte correlata, fino al numero di tre da altri amministratori indipendenti non correlati.

ARTICOLO 2

Iter di adozione, modifica e integrazione sostanziale della Procedura – Vigilanza sulla procedura

1. La presente Procedura, le sue modifiche o integrazioni sostanziali, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca con il voto favorevole dell'unanimità degli Amministratori presenti e il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, espresso direttamente in seduta o, in caso di assenza dalla stessa, successivamente mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenso (conformemente al modulo riportato nell'Allegato 3) da conservarsi agli atti ufficiali della Banca.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte dal Consiglio di Amministrazione della Banca previo parere favorevole e vincolante del Comitato Consiliare sui Rischi e del Collegio sindacale. In relazione all'iter di approvazione, modifica e integrazione sostanziale della presente Procedura, le strutture e Funzioni interne interessate, operative e di controllo, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono una approfondita istruttoria preventiva sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili previsti della vigente disciplina di riferimento.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca mette a disposizione dei componenti il Comitato Consiliare sui Rischi e dei membri effettivi del Collegio sindacale, con congruo anticipo, la Procedura unitamente ad idonea relazione informativa redatta dalle Funzioni aziendali competenti ed al parere espresso dalla Funzione di conformità.

4. Il Comitato Consiliare sui Rischi ed il Collegio sindacale sono chiamati ad esprimere un parere vincolante e preventivo avente ad oggetto la complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi individuati della vigente normativa di riferimento. Detti pareri sono inviati al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione della Banca valuta periodicamente – ogni volta che ne ravvisi l'opportunità e, comunque, con cadenza almeno triennale (*come da disposizione Bdl*) – la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura (e ai suoi allegati), tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari intervenute e della prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Banca e del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese. I pareri di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere acquisiti anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione della procedura in essere, ad alcuna modifica.

6. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate nel sito internet della Banca, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c.

7. Tutte le Unità organizzative aziendali della Banca coinvolte nel processo definito dalla presente Procedura – ed in particolare, la Funzione Segreteria Generale, la Funzione Internal Audit, la Funzione Risk Management, la Funzione di Conformità e la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale e la Funzione Contabilità e Bilancio - sono tenute a segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

8. La Funzione *Internal Audit* verifica il rispetto da parte delle Funzioni aziendali della Procedura.
9. Il Collegio sindacale della Banca verifica la conformità della procedura alla normativa di riferimento e vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, comma 2, c.c.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 TUB.

SEZIONE II – OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

ARTICOLO 3

Definizioni

1. In aggiunta ai termini definiti nella precedente Sezione I, ai fini della presente Sezione II, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Operazione con soggetti collegati

Per operazione con soggetti collegati si intende la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- a. quelle effettuate tra componenti del gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi sia alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, sia all'art. 13 commi 1 e 3 del Regolamento Consob;
- c. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di vigilanza.

Ai fini della presente procedura, salvo quanto diversamente previsto, rientrano nella definizione di operazioni con soggetti collegati anche le operazioni con parti correlate di cui alla seguente definizione. Per chiarezza si precisa che: (i) con l'espressione “operazioni con soggetti collegati” si intendono sia le operazioni di cui alla presente definizione oggetto della normativa Banca d'Italia, sia le “operazioni con parti correlate” di cui alla seguente definizione ed oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob; (ii) con l'espressione “operazioni con parti correlate” si intendono unicamente le operazioni di cui alla seguente definizione ed oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob.

Alle operazioni di cui alle precedenti lettere b) e d) si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al successivo art. 13 della presente Procedura.

Operazione con parti correlate

Ai sensi del Regolamento Consob, per operazione con parti correlate si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.

Parte correlata

Per parte correlata si intendono , **conformemente all'Allegato 5 della presente Procedura**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la capogruppo o con una singola banca o un intermediario vigilato appartenenti al gruppo BPP:

- 1) l'esponente aziendale;
- 2) il partecipante;
- 3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica,

anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

- 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Per Parte correlata alla Banca si intende, inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento Consob e **conformemente all'Allegato 5 della presente Procedura**, il soggetto che:

- a. direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controlla la Banca, ne è controllato, ovvero è sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - esercita il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti;
- b. è una società collegata della Banca;
- c. è una *joint venture* in cui la Banca è una partecipante;
- d. è uno dei "dirigenti con responsabilità strategiche" (così come definito *infra*) della Banca o della sua controllante;
- e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) o d);
- f. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20,00%, dei diritti di voto;
- g. è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Banca, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, istituito o promosso dalla Banca o sul quale essa sia in grado di esercitare un'influenza.

Parte correlata non finanziaria

Si tratta di una Parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. In particolare, si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50,00% del totale delle attività complessive.

La nozione include anche il partecipante, nonché una delle Parti correlate, così come sopra individuate ai nn. 3 e 4 della relativa definizione, che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Soggetti connessi

I soggetti connessi sono, **conformemente all'Allegato 5 della presente Procedura**:

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte correlata;
- i soggetti che controllano una parte correlata, così come sopra individuata ai nn. 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una Parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti collegati

Per soggetti collegati si intende l'insieme costituito da una Parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Controllo

Nel controllo sono compresi, ai sensi dell'articolo 23 del TUB:

- i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
- il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

A norma del Regolamento Consob, e quindi ai fini delle Operazioni con parti correlate, si intende per Controllo altresì il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne i benefici dalle sue attività. A tal riguardo, si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel Consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Controllo congiunto

Il controllo congiunto è inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica di un'entità. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Influenza notevole

L'influenza notevole consiste nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie, operative e gestionali di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; peraltro, non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Esponenti aziendali

Si tratta dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci effettivi e supplenti. La definizione include, inoltre, il direttore generale e coloro che ricoprono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale quali individuati nell'organigramma aziendale di tempo in tempo vigente e nell'Allegato 5 della presente Procedura.

Partecipante

Per tale si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto:

- i parenti fino al secondo grado del soggetto;
- il coniuge, il coniuge legalmente separato ed il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio del soggetto;
- i figli del convivente more-uxorio del soggetto.

Ai fini del Regolamento Consob si considerano stretti familiari, in aggiunta ai soggetti sopra elencati ma con esclusione del coniuge legalmente separato, quei familiari che ci si attende possano influenzare il/essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Sono tali, tra gli altri, i figli e le persone a carico del soggetto e del coniuge non legalmente separato o del convivente..

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza notevole ma non il Controllo o il Controllo congiunto.

Joint venture

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo congiunto.

Intermediari vigilati

Sono intermediari vigilati, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli IMEL, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.

Attività di rischio

Sono considerate attività di rischio le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

Patrimonio di vigilanza

L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

Amministratore indipendente

Si tratta dell'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.

Amministratori Non Correlati

Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti correlate.

Amministratori Non Esecutivi

Gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Banca in base allo Statuto ed a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Soci Non Correlati

Tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi:

- dalla controparte di una determinata operazione;
- dai soggetti correlati alla controparte di una determinata operazione;
- dai soggetti correlati alla Banca.

Operazione di maggiore rilevanza

Si tratta di un'Operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al Patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo BPP è superiore alla soglia del 3,00% calcolata secondo l'“*Indice di rilevanza del controvalore*” (così come definito *infra*). Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 3,00%, va calcolata secondo l'“*Indice di rilevanza dell'attivo*” (così come definito *infra*). In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Per operazioni di maggiore rilevanza si intendono inoltre, secondo il Regolamento Consob:

- a) Operazioni con soggetti collegati per le quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili in relazione al tipo di operazione, sia superiore alla soglia del 3,00 %:
- Indice di rilevanza del controvalore (così come definito *infra*);
 - Indice di rilevanza dell'attivo (così come definito *infra*);
 - Indice di rilevanza delle passività (così come definito *infra*);
- b) operazioni concluse nel corso dell'esercizio, con una stessa Parte correlata (o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime) e tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, per le quali uno degli indici di rilevanza di cui alla precedente lettera a), applicabili in relazione al tipo di operazione, sia superiore alla soglia del 3,00 %.

Operazione di minore rilevanza

Operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

Operazione ordinaria

Operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, così come definite nel successivo art.10. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte. Tra i criteri adottati dalla Banca ai fini della qualificazione di un'operazione quale ordinaria, si richiama la successiva definizione di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Operazione di importo esiguo

Si considerano operazioni di importo esiguo:

- la concessione di finanziamenti per importi fino a 250.000 Euro;
- le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi fino a 50.000 Euro;
- l'acquisto e la cessione di diritti relativi a beni mobili e immobili e la concessione in comodato degli stessi per importi fino a 50.000 Euro;
- ogni altra operazione, che non sia riservata alla competenza del Consiglio di amministrazione o che non sia ricompresa in altre ipotesi di esenzione o deroga, ed il cui valore non ecceda l'importo di 50.000 Euro.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Per tali si intendono, alternativamente, le condizioni:

- analoghe a quelle usualmente praticate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
- praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Indice di rilevanza del controvalore

Consiste nel rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) ⁽¹⁾.

Indice di rilevanza dell'attivo

Consiste nel rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca.

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca ⁽²⁾; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione ⁽³⁾.

¹⁾ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni / canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

Indice di rilevanza delle passività

Rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Personale più rilevante

Si intendono i soggetti individuati quali personale più rilevante ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione quali di tempo in tempo applicabili

Dirigenti con responsabilità strategiche

Per tali si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca, compresi gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi) della medesima e i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale. Sono da considerarsi Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale ed i Direttori Centrali ed il Responsabile della Funzione Internal Audit, così come individuati nell'organigramma aziendale di tempo in tempo vigente e **nell'Allegato 5 della presente Procedura.**

Gruppo BPP

Si intende il Gruppo Banca Popolare Pugliese.

Comitato Consiliare sui Rischi

Il Comitato, istituito in sostituzione del Comitato Consiliare sui Controllo interni, le cui caratteristiche sono individuate e definite nell'apposito Regolamento.

ARTICOLO 4

Identificazione dei Soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati – Sistemi informativi – Segnalazioni di vigilanza

1. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca assicura l'identificazione e il censimento dei Soggetti collegati, istituisce e ne tiene costantemente aggiornato un elenco in cui sono evidenziate in relazione ai singoli Soggetti collegati, le Parti correlate, le Parti correlate non finanziarie ed i rispettivi Soggetti connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole società facenti parte del Gruppo BPP fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti collegati determinato dalla Banca in qualità di capogruppo per l'intero Gruppo BPP.
2. Ai fini dell'identificazione e censimento dei Soggetti collegati, nonché per l'individuazione delle Operazioni con soggetti collegati, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili rappresentate da archivi aziendali, Centrale Rischi e Centrale dei bilanci, nonché delle informazioni acquisite dalla clientela e dalle controparti contrattuali in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Tali fonti di informazione sono integrate e raccordate tra loro in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni. Ai fini del corretto processo di identificazione e censimento dei Soggetti collegati la Banca si avvarrà della specifica procedura informatica integrata nel Sistema Informativo aziendale, la cui funzionalità, efficienza ed efficacia è

²⁾ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

³⁾ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

sottoposta a verifica da parte delle Funzioni di controllo ciascuna secondo il proprio ambito. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale è responsabile del processo di identificazione e censimento dei Soggetti collegati. In tale ambito essa effettua i relativi controlli di primo livello.

3. Nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo), nonché in tutti gli altri casi di dubbia interpretazione, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca ai fini del censimento dei Soggetti collegati può, per il tramite del Direttore Generale, interessare il Comitato Consiliare sui Rischi, che provvede a sciogliere il dubbio in ordine alla individuazione della parte correlata o soggetto connesso, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

4. Pur non rientrando nel novero dei Soggetti Collegati, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca identifica e censisce come stretti familiari di una Parte correlata anche gli affini fino al secondo grado, istituisce e ne tiene costantemente aggiornato un elenco a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

5. Con cadenza almeno annuale, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale provvede ad acquisire dalle Parti correlate già individuate le integrazioni ed eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente comunicato e censito dalla Banca.

6. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca, in relazione a ciascun Soggetto collegato, provvede a individuare e quantificare le relative Operazioni con soggetti collegati effettuate con il Gruppo BPP, deliberate dalla Banca e dalle società del Gruppo BPP. Ciascun soggetto ed organo della Banca e delle società del Gruppo BPP avente il potere di deliberare Operazioni con soggetti collegati segnala alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca le Operazioni con soggetti collegati dallo stesso autorizzate, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi della data di adozione della delibera. Le Operazioni con soggetti collegati e le relative modifiche sono censite in via continuativa dalla Funzione Segreteria Crediti mediante apposita procedura informatica.

7. In relazione alle Operazioni con parti correlate oggetto della disciplina di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della relativa normativa Consob, la Funzione Contabilità e Bilancio:

- vigila sull'aggiornamento dell'elenco delle Operazioni con parti correlate;
- produce, ai fini della redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione annuale, un elenco contenente Operazioni con parti correlate:
 - a. concluse nel periodo di riferimento;
 - b. e di maggiore rilevanza approvate con l'esclusione di cui al successivo art. 9;
 - c. in relazione alle quali il Comitato Consiliare sui Rischi abbia espresso parere sfavorevole;
- comunica il suddetto elenco al Direttore Generale;
- segnala tempestivamente al Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, nelle ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del Regolamento Consob;
- predispone e trasmette al Direttore Generale, con cadenza trimestrale, l'informativa da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione alle delibere quadro di cui al successivo art. 9.

8. Al fine di consentire l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, la Funzione Segreteria Generale segnala tempestivamente alla Direzione Amministrazione e Finanza le Operazioni con parti correlate deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

9. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca è responsabile della tenuta e costante aggiornamento del sistema informativo adottato dalla Banca, esteso a tutte le strutture della Banca e a tutte le società del Gruppo BPP, attraverso cui si procede al censimento dei Soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni società del Gruppo BPP una conoscenza aggiornata dei Soggetti collegati al Gruppo BPP, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse Attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le Operazioni con soggetti collegati. I sistemi informativi

assicurano che la Banca sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle Attività di rischio verso Soggetti collegati.

10. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca predispone l'elenco dei Soggetti collegati (precisando la qualità di Parte correlata o di Soggetto connesso) all'inizio di ciascun esercizio e comunque in occasione di ogni aggiornamento e ne cura la comunicazione, con la medesima periodicità, ai Responsabili delle Funzioni di Controllo e di quelle in staff, al Direttore Generale, al Direttore Crediti e Servizi alle Imprese, per i necessari interventi sulle procedure aziendali e al Direttore Amministrazione e Finanza, per le rendicontazioni di sua competenza. L'elenco è comunicato altresì, al Presidente del Collegio Sindacale, ai Direttori Centrali, ed ai Direttori delle società appartenenti al Gruppo BPP.

ARTICOLO 5

Obblighi delle Parti correlate, dei dipendenti della Banca e del Personale più rilevante

1. Le Parti correlate sono tenute a cooperare con la Banca e con le società appartenenti al Gruppo BPP con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei Soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi. E' dovere delle Parti correlate altresì comunicare immediatamente alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare integrazioni o modifiche del perimetro dei Soggetti collegati, ovvero variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite o censite dalla Banca. In particolare, le Parti correlate hanno l'obbligo e si impegnano, anche in relazione ai propri Stretti familiari ed alle eventuali entità nelle quali essi o un loro Stretto familiare esercita il Controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20,00% (venti per cento), dei diritti di voto:

- a comunicare tempestivamente alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite; in ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, le Parti correlate informano l'organo competente a deliberare circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni che li riguardano;
- ad informare tempestivamente la Banca di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti correlate.

2. Al fine di rendere edotta la clientela degli obblighi e delle responsabilità sulla stessa gravanti, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca provvede a consegnare ai soggetti individuati quali Parti correlate nell'elenco dei Soggetti collegati di cui al comma 1 del precedente art. 4, copia della presente Procedura, in occasione dell'accensione del rapporto, nonché di ogni modifica o aggiornamento della presente Procedura. Le Parti correlate a cui è consegnata copia della presente Procedura sono tenute a compilare, sottoscrivere e restituire appositamente compilato alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale, entro e non oltre dieci giorni dalla consegna, i moduli di cui agli Allegati nn. 1 e 2; tramite la compilazione e sottoscrizione di tali moduli, essi:

- danno atto della piena conoscenza e accettazione della Procedura (restando, tuttavia, inteso che le disposizioni ivi contenute sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione dei citati moduli);
- forniscono irrevocabilmente il consenso al trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- comunicano le informazioni relative ai propri Stretti familiari ed alle eventuali entità nelle quali essi stessi - o un loro Stretto familiare - esercitano il Controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20,00% (venti per cento), dei diritti di voto.

Tale dichiarazione non esonera gli amministratori delle società dall'assolvere agli obblighi di cui all'art. 2391 c.c..

3. I dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione, anche quale presidio di controllo di primo livello, devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nella categoria dei Soggetti collegati mediante consultazione dell'elenco di cui al precedente art. 4, comma 1 della presente

Procedura e se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della presente Sezione II della presente Procedura. In caso di incertezze, i dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono presentare apposita richiesta di chiarimenti alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca.

4. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca provvede a consegnare ai soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante (diverso dai soggetti censiti e qualificati quali Parti correlate) copia della presente Procedura, all'atto del censimento del soggetto quale Personale più rilevante ed in occasione di qualsivoglia modifica o aggiornamento della presente Procedura, curando di richiedere, ricevere ed archiviare apposita dichiarazione e sottoscrizione dello stesso soggetto in segno di ricezione e accettazione della Procedura. I soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante a cui è consegnata copia della presente Procedura sono tenuti a dichiarare e comunicare per iscritto alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca eventuali situazioni di interesse nelle operazioni presentate, richieste, proposte o semplicemente portate all'attenzione della Banca e delle società del Gruppo BPP. In relazione a dette operazioni, i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante devono astenersi dall'assumere qualsivoglia decisione o valutazione. Sempre in relazione a dette operazioni, è rimessa alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca l'individuazione del livello gerarchico superiore - rispetto ai soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante - a cui compete in via esclusiva l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto.

5. La Parte correlata ed i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante saranno responsabili nei confronti della Banca di qualsivoglia danno derivante dalla violazione degli obblighi informativi previsti nella presente Procedura.

ARTICOLO 6

Limiti quantitativi all'assunzione di Attività di rischio⁴

1. L'assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo BPP nei confronti dei Soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti consolidati di seguito indicati, riferiti al Patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo BPP e a ciascuna parte correlata e soggetti a questa connessi:

1. verso gli esponenti aziendali, il Direttore e Vice Direttore Generale e i Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca e delle Società del Gruppo e soggetti a questi connessi (come definiti all'art.3):
0,50 % del patrimonio di vigilanza;
2. verso altre parti correlate e soggetti a queste connessi: 5% del patrimonio di vigilanza.

come dettagliato nella Tabella Allegata al n. 6 al presente documento.

La Funzione Segreteria Crediti, in base a quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Procedura, verifica nel continuo il rispetto dei limiti quantitativi all'assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo BPP nei confronti dei Soggetti collegati. A tal fine, le società appartenenti al Gruppo BPP devono comunicare alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca, entro cinque giorni dall'adozione, le delibere relative alle Operazioni con soggetti collegati, ciò anche qualora tali operazioni rientrino nel *plafond* determinato per le delibere-quadro di cui al successivo art. 9 ed utilizzato da parte delle singole componenti del Gruppo BPP.

2. Nel rispetto dei limiti consolidati, così come stabiliti nel precedente comma 1 del presente art. 6, la Banca potrà assumere Attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte correlata – entro i seguenti limiti:

- 5,00% del Patrimonio di vigilanza individuale della Banca per il sottoinsieme di cui al sub 1) del primo comma di questo stesso articolo;

⁴ Ai fini di chiarezza si precisa che il presente articolo si applica unicamente alle Operazioni con soggetti collegati di cui alla disciplina Banca d'Italia, restando espressamente esclusa l'applicazione alle Operazioni con parti correlate oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob.

- 15,00% del Patrimonio di vigilanza individuale della Banca per il sottoinsieme di cui al sub 2) del primo comma di questo stesso articolo;
- 20,00% del Patrimonio di vigilanza individuale della Banca in totale.

Per il calcolo del limite individuale, la Banca considera le proprie Attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti collegati individuato a livello di gruppo BPP. La Funzione Segreteria Crediti, verifica nel continuo il rispetto dei limiti quantitativi individuali applicabile alla Banca.

3. Ai fini dei limiti quantitativi disciplinati nel presente articolo, le modalità di calcolo, la ponderazione delle Attività di rischio e le procedure da osservare per i casi di superamento sono quelle stabilite dalla normativa di riferimento e dalle Disposizioni di Vigilanza prudenziale applicabili alle banche. Il controllo del rispetto dei limiti prudenziali viene assicurato dalla Funzione Risk Management nell'ambito della sua attività di monitoraggio dei rischi.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, e trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione unitamente alle delibere.

Si applicano inoltre le Disposizioni del Titolo V, Capitolo V, Sezione II, Paragrafo 3 della Circolare 263 della Banca d'Italia.

ARTICOLO 7

Le procedure per il compimento di Operazioni con soggetti collegati

1. Le procedure deliberative relative alle Operazioni con soggetti collegati, quali disciplinate dagli artt. 7 e 8 della presente Procedura, sono dirette a preservare l'integrità e l'imparzialità dei processi decisionali, il rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, nonché l'efficiente funzionamento degli Organi societari. Restano fermi in ogni caso i poteri e le responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale al Consiglio di Amministrazione, nonché i compiti, poteri ed attribuzioni dei singoli amministratori e del collegio sindacale.

2. Le presenti procedure deliberative sono adottate ed applicate dalla Banca in relazione alle Operazioni con soggetti collegati. Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso Operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del Gruppo BPP, la Banca fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle procedure deliberative disciplinate dagli artt. 7 e 8 della presente Procedura, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse. Nelle ipotesi in cui la Banca, in qualità di capogruppo, esamini o approvi le Operazioni con soggetti collegati compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, la Banca adotta e comunica alla società del Gruppo BPP idonei presidi ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni, imponendo l'adozione di un sistema di flussi informativi adeguato a consentire da parte della Capogruppo l'individuazione del perimetro di riferimento e la gestione delle operazioni

3. Le procedure deliberative relative alle Operazioni con soggetti collegati prevedono due fasi:

- Fase pre-deliberativa (istruttoria e trattative);
- Fase deliberativa.

4. Nell'ambito della *Fase pre-deliberativa* (istruttoria e trattative):

- a. l'Unità Organizzativa proponente l'operazione cura l'istruttoria delle Operazioni con soggetti collegati ed illustra in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. La documentazione istruttoria è sintetizzata in un'apposita relazione, munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati dalle Funzioni aziendali competenti. La relazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo, con congruo anticipo prima della data fissata per la deliberazione dell'operazione, mette la relazione a disposizione del Comitato Consiliare sui Rischi, secondo le modalità indicate nel Regolamento sui flussi informativi tra gli organi sociali. Nella relazione è fornita completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera ed almeno in merito a:

- natura della correlazione;
- tipo di operazione;
- termini e condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- procedimento valutativo seguito;
- interesse della Banca e motivazioni sottese all'operazione;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione, tra cui l'investimento in settori caratterizzati da andamento economico sfavorevole per difficoltà strutturali o congiunturali.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

- b. per l'esame dell'operazione, al Comitato Consiliare sui Rischi è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, e dei quali dovrà essere accertata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione;
- c. in esito all'esame condotto, il Comitato Consiliare sui Rischi rappresenta al/ai soggetto/i competente/i a deliberare l'operazione le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate.

5. Nell'ambito della Fase di deliberazione, si prevede che:

- a. il Comitato Consiliare sui Rischi esprima e formalizzi al/ai soggetto/i competente/i a deliberare l'operazione un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora un membro del Comitato Consiliare sui Rischi sia la controparte o qualificabile quale soggetto collegato nell'operazione, il Comitato rende il parere sostituendo per l'occasione il membro interessato con altro amministratore indipendente secondo il criterio dell'anzianità nel ruolo;
- b. il parere del Comitato Consiliare sui Rischi si considera favorevole quando:
 - manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;
 - nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - è rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate (in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa di cui al successivo comma 6 del presente articolo);
- c. ai fini della delibera sull'operazione:
 - qualora la relazione con la Parte correlata sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione preventiva al Consiglio stesso ed al Collegio sindacale della Banca;
 - il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione, nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti, se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione, fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il *quorum* costitutivo previsto per la validità della delibera;
- d. la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, alla correttezza sostanziale delle condizioni, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a

supporto delle predette motivazioni devono risultare dalla documentazione allegata alla delibera stessa;

- e. nel caso in cui fossero concluse operazioni con soggetti collegati, ogni tre mesi, il/i soggetto/i deliberanti l'operazione fornisce/forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca una informativa sulle principali caratteristiche delle stesse. Le operazioni sulle quali il Comitato Consiliare sui Rischi ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca non appena assunte da parte del/i soggetto/i che ha/hanno deliberato l'operazione.

6. Il Direttore Generale rende trimestralmente una completa informativa al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni eventualmente concluse.

7. Nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento sui Flussi informativi tra gli organi sociali, il Presidente del Consiglio di amministrazione mette a disposizione degli Amministratori e del Presidente del Collegio sindacale le medesime informazioni e la documentazione fornite al Comitato Consiliare sui Rischi, nonché il parere reso dal Comitato medesimo.

8. Le operazioni (non di maggiore rilevanza) effettuate sulle quali il Comitato Consiliare sui Rischi abbia reso parere negativo ovvero formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci della Banca.

9. Le Operazioni con parti correlate oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob sono deliberate, in via esclusiva, dal Consiglio di amministrazione della Banca, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei soci.

10. Fermo quanto previsto dal precedente comma 9 del presente articolo, fatti salvi i casi di competenza riservata all'Assemblea dei soci o al Consiglio di Amministrazione in forza di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni con soggetti collegati sono deliberate dal Comitato esecutivo della Banca, di cui all'art. 14 del Regolamento del Consiglio di amministrazione e dei Comitati, nei limiti dei poteri deliberativi ad esso conferiti; sulle materie eccedenti tali limiti, la competenza a deliberare spetta al Consiglio di Amministrazione della Banca.

ARTICOLO 8

Particolari categorie di operazioni

1. Con riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza oggetto degli artt. 53 e 67 del TUB e del Provvedimento Banca d'Italia, nella fase pre-deliberativa, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 7, comma 4, il Comitato Consiliare sui Rischi riceve da parte del Direttore Generale, sia nella fase delle trattative che in quella dell'istruttoria, un flusso informativo, completo e tempestivo, predisposto dalla Unità organizzativa proponente l'operazione, ferma restando la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni direttamente a ciascuno dei soggetti interessati alla conduzione dell'istruttoria o delle trattative. Nella fase deliberativa, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 5, si prevede che:

- a) la deliberazione è assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei soci;
- b) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Consiliare sui Rischi, la delibera può comunque essere assunta, purché:
 - sia richiesto al Collegio Sindacale un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; a tal fine, al Collegio Sindacale è resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione ;
 - la delibera fornisca sia un'analitica motivazione delle ragioni per cui essa è comunque assunta, sia un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Consiliare sui Rischi e dal Collegio sindacale;
 - sia singolarmente comunicata al Collegio Sindacale della Banca non appena assunta;

- sia portata, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

2. Con esclusivo riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza oggetto della normativa di cui all'art. 2391 bis c.c. e della normativa Consob, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 8, comma 1, si prevede che la deliberazione è assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei soci, anche in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Consiliare sui Rischi, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364 c.c., comma 1, numero 5, dall'Assemblea dei soci conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dallo Statuto della Banca e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere prevista espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta una condizione di efficacia della delibera.

3. Qualora un'Operazione con soggetti collegati sia di diretta competenza assembleare:

- e costituisca un'Operazione di minore rilevanza, le regole previste nel precedente art. 7, si applicano alla deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione sottopone l'operazione medesima all'Assemblea;
- o debba essere autorizzata dall'Assemblea e costituisca un'Operazione di maggiore rilevanza, oltre alle disposizioni di cui al comma precedente ed, ove occorra, anche in deroga alle citate disposizioni, il Consiglio di amministrazione delibera previo parere favorevole del Comitato Consiliare sui Rischi, ovvero degli Amministratori indipendenti non correlati e, in loro assenza, del Collegio sindacale; il Comitato Consiliare sui Rischi deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di flussi informativi completi e tempestivi e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

In ogni caso, il compimento dell'operazione è autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non correlati votanti; nella relativa proposta di deliberazione assembleare è previsto espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

4. In presenza di Operazioni con soggetti collegati, qualora le stesse ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB, la Banca applica, per la fase pre-deliberativa, le regole stabilite al precedente art. 7, comma 4 e, per la fase deliberativa, le sole regole previste dal precedente articolo 7, comma 5, lettera e).

ARTICOLO 9

Delibere Quadro

1. La Banca, nel rispetto delle procedure deliberative di cui ai precedenti artt. 7 e 8, può adottare "delibere quadro" disciplinanti categorie di Operazioni con soggetti collegati omogenee e sufficientemente determinate, per la cui delibera non si applicano le regole previste dai citati artt. 7 e 8 della presente Procedura. In particolare, ai fini della distinzione tra Operazioni di maggiore e/o minore rilevanza, la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate; le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nel precedente art. 7.

2. Le "delibere quadro" non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento. Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, da parte del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della Banca.

3. Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una "delibera quadro", non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con soggetti collegati di cui ai precedenti artt. 7 e 8 della presente Procedura.

ARTICOLO 10

Esenzioni e deroghe

1. Operazioni di importo esiguo

In caso di Operazioni di importo esiguo, così come definite al precedente articolo 3, non si applicano i precedenti articoli 7 e 8. La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.

2. Operazioni ordinarie

In caso di Operazioni ordinarie, così come definite al precedente articolo 3, in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 8:

- a. è sufficiente che la delibera che approva l'Operazione con soggetti collegati contenga elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione;
- b. è sufficiente che la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca provveda a trasmettere adeguati flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza trimestrale, un adeguato monitoraggio anche da parte del Comitato Consiliare sui Rischi, ai fini di eventuali interventi correttivi;
- c. con esclusivo riferimento alle Operazioni con parti correlate oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob, fermo quanto disposto dall'articolo 114, co. 1, del TUF:
 - la Banca comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - la Banca indica, nella relazione sulla gestione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni ordinarie che superano le soglie di rilevanza stabilite nei Regolamenti Consob concluse nell'esercizio, avvalendosi dell'esclusione prevista dal presente comma.

L'operazione ordinaria si presume conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard qualora rispetti le seguenti condizioni economiche:

Condizioni economiche applicabili alle operazioni di raccolta (conti correnti, depositi a risparmio nominativi, certificati di deposito, obbligazioni, strumenti finanziari, pronti c/termine attivi, ecc): applicazione di tassi e commissioni in deroga rispetto alle condizioni standard previste nei Fogli informativi tempo per tempo in vigore, purché il trattamento riservato non risulti più vantaggioso rispetto ad operazioni aventi caratteristiche oggettive e soggettive similari, praticate non sporadicamente.

A tal fine:

1. per le operazioni di importo non rilevante (max 200.000 Euro) e destinate alla gestione dei risparmi/investimenti personali, professionali e/o familiari, si farà riferimento alle condizioni praticate al personale dipendente, rispetto alle quali non dovranno risultare più onerose per la Banca;
2. per le operazioni di importo più consistente destinate ad esigenze di tipo personale, professionale e/o familiare si farà riferimento alle migliori condizioni di mercato, che si ritiene di equiparare alla media delle condizioni autorizzate ai migliori 20 clienti della Banca. Tale media sarà oggetto di aggiornamento almeno semestrale.

Condizioni economiche applicabili alle operazioni di impiego (aperture di credito in c/c, crediti personali, mutui, crediti di firma, pronti c/termine passivi, rilascio di cauzioni, di fidejussioni ecc): applicazione di tassi e commissioni in deroga rispetto alle condizioni standard previste nei Fogli informativi tempo per tempo in vigore, purché il trattamento riservato non risulti più vantaggioso rispetto ad operazioni aventi caratteristiche oggettive e soggettive similari, praticate non sporadicamente.

A tal fine:

1. per le operazioni d'importo non rilevante (max 200.000 Euro) e destinate ad esigenze di tipo personale, professionale e/o familiare, si farà riferimento alle condizioni praticate al personale dipendente, rispetto alle quali non dovranno risultare più onerose per la Banca;

2. per le operazioni d'importo più consistente destinate ad esigenze di tipo personale, professionale e/o familiare e per le operazioni destinate ad esigenze di tipo aziendale, si farà riferimento alle migliori condizioni di mercato che si ritiene di equiparare alla media delle condizioni autorizzate ai migliori 20 clienti della Banca. Tale media sarà oggetto di aggiornamento almeno semestrale.

Condizioni economiche applicabili alle prestazioni di servizi (locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi, carte di credito, operazioni in titoli ecc): applicazione di commissioni in deroga rispetto alle condizioni standard previste nei Fogli informativi tempo per tempo in vigore, purché il trattamento riservato non risulti più vantaggioso rispetto ad operazioni aventi caratteristiche oggettive e soggettive similari, praticate non sporadicamente. A tal fine:

1. per le operazioni d'interesse personale, professionale e/o familiare, si farà riferimento alle condizioni praticate al personale dipendente, rispetto alle quali non dovranno risultare più onerose per la Banca;
2. per le operazioni d'interesse aziendale, si farà riferimento alle condizioni applicate a clienti di pari standing.

3. Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a Influenza notevole

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a Influenza notevole, la Banca, anche in qualità di capogruppo del Gruppo BPP, stabilisce di non applicare nessuna delle regole previste dai precedenti artt. 7 e 8 e prevede l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 2, lett. b) quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti collegati. La Banca, anche in qualità di capogruppo del Gruppo BPP, valuta la sussistenza di significativi interessi di altri Soggetti collegati in relazione alle operazioni di cui al presente comma ("Interessi Significativi"), sulla base dei seguenti criteri indicati a titolo esemplificativo:

- non costituisce Interesse Significativo la mera condivisione, tra la Banca e la società del Gruppo BPP con cui l'operazione è svolta, di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche;
- costituisce Interesse Significativo la condivisione, tra la Banca e la società del Gruppo BPP con cui l'operazione è svolta, di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale società del Gruppo BPP.

4. Operazioni urgenti

Qualora previsto dallo Statuto, in casi di urgenza non si applicano le regole contenute nei precedenti articoli 7 e 8 della presente Procedura. La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di amministrazione, lo stesso deve informare il Collegio sindacale e il Comitato Consiliare sui Rischi delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove il Collegio sindacale ed il Comitato Consiliare sui Rischi, competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa al Consiglio di amministrazione e, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei soci.

Qualora la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca provvede a trasmettere adeguati flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza trimestrale, un adeguato monitoraggio anche da parte del Comitato Consiliare sui Rischi, ai fini di eventuali interventi correttivi.

ARTICOLO 11

Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

1. In ragione della necessità di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte in relazione ad operazioni concluse con Soggetti collegati qualora le stesse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza,

accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca stabilisce che l'organo o il soggetto deliberante, secondo le procedure fissate nell'art.7, debbano in ogni caso coinvolgere preventivamente il Comitato Consiliare sui Rischi qualora la perdita o la rinuncia transattiva superi il 10,00% del valore di bilancio della partita contabile oggetto di rinuncia da parte della Banca.

ARTICOLO 12

Controlli interni e responsabilità degli organi e funzioni aziendali – Segnalazioni di vigilanza

1. La Banca, anche in qualità di capogruppo del Gruppo BPP, ha approvato e rivede con una cadenza almeno triennale le Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati di cui all' Allegato 7. Le relative deliberazioni sono adottate nei modi previsti dal precedente art. 2 della presente Procedura; i documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

2. Le politiche interne in materia di controlli devono essere conformi alle Disposizioni di Vigilanza applicabili alle banche. In tale contesto:

(i) il Consiglio di Amministrazione, entro la data di entrata in vigore della presente Procedura, avuta presente la *Disciplina della concentrazione dei rischi* (Circolare 263 Sez. II titolo V Capitolo I), definisce i livelli di propensione al rischio, intesi anche quale misura massima ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;

(ii) la Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;

(iii) la Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

(iv) la Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale, al Direttore Generale ed al Consiglio di amministrazione della Banca, e riferisce periodicamente ai medesimi circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo BPP ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

(v) il Comitato Consiliare sui Rischi svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

3. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca predispose la documentazione necessaria ai fini della segnalazione di vigilanza alla Banca d'Italia, previsti dalla normativa di riferimento, relative alle Attività di rischio verso Soggetti collegati. La Funzione Contabilità e Bilancio della Banca provvede all'inoltro alla Banca d'Italia delle suddette segnalazioni secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 13

Obblighi di informazione

1. Con esclusivo riferimento alle Operazioni con parti correlate oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob, il Consiglio di amministrazione della Banca assolve agli obblighi di informazioni nella nota integrativa e nei confronti del Collegio sindacale previsti per legge e dal Regolamento Consob.
2. La Direzione Amministrazione e Finanza, avvalendosi delle informazioni fornite dalla Funzione Segreteria Generale e dalle società del Gruppo BPP, cura ed è responsabile del corretto adempimento degli obblighi di informazione al mercato e alla Consob, ivi inclusa la predisposizione del documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 della presente Procedura. La Funzione Segreteria Generale cura ed è responsabile della pubblicazione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico del suddetto documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 della presente Procedura, secondo i termini e le modalità previste per legge e dal Regolamento Consob. La Funzione Segreteria Generale, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 5 del Regolamento Consob, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65 *septies*, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero secondo le diverse modalità consentite dalla normativa di riferimento. La Funzione Segreteria Generale comunica, inoltre, alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard che hanno beneficiato dell'esenzione di cui al precedente art. 10 della presente Procedura.

SEZIONE III – OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI

ARTICOLO 14

Definizioni

1. In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo, peraltro, precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Esponenti aziendali

Gli amministratori, i sindaci effettivi e supplenti, il direttore generale ed i soggetti eventualmente individuati dalla normativa secondaria emanata ai sensi dell'art. 136 TUB così come individuati nell'organigramma aziendale di tempo in tempo vigente e nell'Allegato 5 della presente Procedura.

Obbligazioni degli esponenti aziendali

Tutte le obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, finanziarie e non finanziarie, ivi compresi gli atti di compravendita e l'affidamento di incarichi professionali, contratte con la Banca da Esponenti aziendali della stessa.

Obbligazione diretta

Rapporto obbligatorio direttamente riferito all'esponente aziendale.

Obbligazione indiretta

Rapporto obbligatorio che, pur se formalmente riferito ad un soggetto - persona fisica o giuridica - diverso dall'esponente aziendale - di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente medesimo.

Ai fini di chiarezza, tra le "obbligazioni indirette", rilevano:

- le obbligazioni assunte in caso di interposizione fittizia (tramite simulazione soggettiva del contraente) o reale di persona fisica o giuridica (ossia attraverso il conferimento di un mandato senza rappresentanza o attraverso un negozio fiduciario);
- le obbligazioni assunte nei confronti di società di cui l'Esponente aziendale è personalmente e illimitatamente responsabile⁵;
- le operazioni compiute dal coniuge o da altri familiari dell'Esponente aziendale, laddove le obbligazioni di tali soggetti ricadano nella sfera patrimoniale dell'Esponente aziendale, come in caso di obbligazioni contratte dal coniuge dell'Esponente aziendale in regime di comunione legale ovvero quelle contratte dal figlio a carico dell'Esponente aziendale.

Interessi degli Amministratori

Qualsiasi interesse di natura patrimoniale e non patrimoniale di cui l'amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi.

Controllo o società controllate

Il rapporto di controllo come definito dall'art. 23 TUB.

Operazioni di importo esiguo in favore di esponenti aziendali

Le operazioni che comportano affidamenti in favore di Esponenti aziendali con i seguenti limiti quantitativi:

- Euro 250.000 per rischi definiti di 1° categoria ai sensi della Risk Policy approvata dalla Banca e di tempo in tempo vigente;
- secondo i multipli previsti nella Risk Policy approvata dalla Banca e di tempo in tempo vigente per i rischi di 2° e 3° categoria ai sensi della medesima Risk Policy approvata dalla Banca e di tempo in tempo vigente.

I predetti limiti di rischio devono essere intesi come "rischio globale", dovendosi quindi tener conto della richiesta in esame e dei rischi pregressi.

⁵ Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società semplici o in nome collettivo nelle quali l'Esponente aziendale sia socio, società in accomandita semplice o in accomandita per azioni delle quali l'Esponente aziendale sia socio accomandatario, società di capitali delle quali l'Esponente aziendale sia socio unico nell'ipotesi in cui esso risponda delle obbligazioni assunte dalla società.

2. Ove non diversamente specificato si intendono richiamate le definizioni contenute nel TUF, nel TUB e nel Regolamento Consob.

ARTICOLO 15

Deliberazioni in materia di obbligazioni con esponenti aziendali

1. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di obbligazioni, dirette e indirette, degli Esponenti aziendali della Banca ad eccezione delle Operazioni di importo esiguo in favore di esponenti aziendali, come definite ai sensi dell'art. 14 della presente Procedura.
2. Le delibere aventi ad oggetto Operazioni di importo esiguo in favore di esponenti aziendali dovranno essere adottate dal Comitato Esecutivo all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dalle Sezioni II e IV della presente Procedura e, in particolare, fermo l'obbligo di rendicontazione trimestrale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della presente Procedura.
3. Ai fini della loro efficacia, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dell'unanimità degli Amministratori presenti e per la loro esecutività riportano anche il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, espresso direttamente in seduta o, in caso di assenza dalla stessa, successivamente mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenso (conformemente al modulo riportato nell'Allegato 3) da conservarsi agli atti ufficiali della Società.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione, nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione, fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il quorum costitutivo previsto per la validità della delibera.
5. Nel caso di nomina di un nuovo Amministratore i contratti di durata ed i finanziamenti da questi stipulati prima della accettazione della carica devono essere sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Banca che deve assumere la relativa delibera secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
6. La disposizione di cui al comma che precede si applica in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di attuazione dell'art.136 TUB tempo per tempo vigente.
7. Laddove le Obbligazioni degli esponenti aziendali, come definite al precedente art. 14, ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle Operazioni con soggetti collegati di cui alla precedente Sezione II, si applica l'art. 8 comma 3.

ARTICOLO 16

Esclusioni

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 2391 c.c. e delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la delibera di cui all'articolo precedente le operazioni che l'art. 136 TUB e la relativa normativa di attuazione, di tempo in tempo vigente, espressamente escluda dall'applicazione di tale disciplina, quali la prestazione di servizi, che non comportano erogazioni di credito, resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.
2. Al fine di verificare se in un'operazione possa configurarsi l'insorgere di un'obbligazione diretta o indiretta dell'esponente aziendale, detto esponente deve rendere edotto il Consiglio di Amministrazione della propria situazione fornendo tutti i dati ed i chiarimenti necessari. L'accertamento è condotto dal Consiglio di Amministrazione in assenza dell'esponente interessato.
3. Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente, con delibera assunta secondo le modalità riportate nell'art. 15 che precede, stabilisce in via generale per i rapporti di debito-credito o servizio facenti capo ad esponenti aziendali e destinati alla persona o alla famiglia, condizioni economiche al massimo uguali a quelle riservate al personale dipendente.

ARTICOLO 17

Disposizioni organizzative

1. La Funzione Segreteria Generale istituisce e aggiorna l'elenco degli esponenti aziendali e dei soggetti agli stessi riferibili che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, conformemente all'Allegato 5 della presente Procedura. Ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'elenco si applicano le disposizioni di cui art. 4 della Sezione II.
2. Gli esponenti aziendali, ai fini di quanto previsto dall'art. 136 TUB, sono tenuti a comunicare alla Banca le informazioni loro riferibili mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 2.
3. I dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono preventivamente accertarsi se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della presente Sezione IV seguendo le modalità operative definite dalla Banca.

SEZIONE IV – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 18

Deliberazioni concernenti operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse

- 1 Ciascun Amministratore è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in cui rivesta la carica ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società stessa precisandone in maniera esauriente, la natura, i termini, l'origine e la portata.
2. L'Amministratore delegato, se nominato, deve astenersi dal compiere operazioni in cui abbia interesse, ancorché rientranti nella sua competenza, ed investire il Consiglio di Amministrazione.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il quorum costitutivo previsto.
4. Per quanto non diversamente previsto da disposizioni normative o regolamentari, le delibere in merito al compimento delle operazioni di cui al presente articolo sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale e devono essere adeguatamente motivate anche con riguardo all'interesse della Società.

GRUPPO BANCA POPOLARE PUGLIESE

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON ESPONENTI
AZIENDALI E DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto in
qualità di Parte correlata

dichiara

di avere ricevuto copia della “Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con parti correlate, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori” e, in relazione a quanto in esso disposto, attesta di averne preso piena conoscenza.

Nell’accettarne il contenuto, il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

.....
(firma)

.....
(luogo e data)

GRUPPO BANCA POPOLARE PUGLIESE

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON ESPONENTI
AZIENDALI E DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

DICHIARAZIONE DI AUTORESPONSABILITÀ

Rilasciata ai sensi degli artt. 5, commi 1 e 2 e 17, comma 2 della Procedura in oggetto,
che detta regole in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con parti
correlate, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita.....Codice fiscale

Indirizzo

Abitazione

Ufficio

Professione

A) STRETTI FAMILIARI

(N.B. : in relazione a ciascun soggetto individuato quale stretto familiare occorre indicare
il grado di parentela)

(N.B. - in relazione al coniuge occorre indicare il regime patrimoniale prescelto e, ove
sussistente, il regime di separazione legale)

	<i>Nominativo</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Codice Fiscale</i>
1)
2)
3)

**B) SOGGETTI CONTROLLATI O SUI QUALI ESERCITANO
INFLUENZA NOTEVOLE GLI STRETTI FAMILIARI**

(non per esponenti aziendali ex art. 136 TUB)

(N.B. In caso negativo apporre una sbarra trasversale o la dicitura negativo)

Denominazione sociale	Sede sociale	Percentuale di possesso	Controllo diretto o indiretto (art. 2359, commi 1 e 2, c.c., art. 23 del D.Lgs. 385/93 e art. 93 del D.Lgs. 58/98)	Influenza notevole (art. 2359 comma 3, c.c., Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (entrambe come successivamente modificate e integrate)
-----------------------	--------------	-------------------------	--	--

- | | | |
|----------|---|---|
| 1) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 2) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 3) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 4) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 5) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 6) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 7) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 8) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 9) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

C) PROCEDURE CONCORSUALI

(solo per esponenti aziendali ex art. 136 TUB)

Denominazione sociale Sede sociale Carica ricoperta

- 1)
- 2)
- 3)

**D) POSSESSO DI AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' DI CAPITALI, QUOTE DI SOCIETA' DI
PERSONE, PARTECIPAZIONI AD ALTRI ENTI**

(ad eccezione delle azioni Banca Popolare Pugliese e delle partecipazioni
non qualificate di società quotate nei mercati regolamentati)

(solo per esponenti aziendali ex art. 136 TUB)

(N.B. In caso negativo apporre una sbarra trasversale o la dicitura negativo)

Denominazione sociale	Sede sociale	Percentuale di possesso	Controllo diretto o indiretto (art. 23 del D.Lgs. 385/93)
-----------------------	--------------	-------------------------	---

- 1) SI NO
- 2) SI NO
- 3) SI NO
- 4) SI NO
- 5) SI NO
- 6) SI NO

**E) FUNZIONI DI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI**

(solo per esponenti aziendali *ex art. 136 TUB*)

Denominazione sociale Sede sociale Funzione ricoperta

- 1)
- 2)
- 3)

**F) SOCIETÀ CONTROLLATE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO E)
O CHE LE CONTROLLANO**

(solo per esponenti aziendali *ex art. 136 TUB*)

Denominazione sociale	Sede sociale	Società interposta	Controllo diretto o indiretto (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 385/93)
-----------------------	--------------	--------------------	--

- 1) SI NO
- 2) SI NO
- 3) SI NO
- 4) SI NO
- 5) SI NO
- 6) SI NO

Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente – mediante compilazione di altra dichiarazione analoga alla presente – ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto sopra indicato⁸.

.....
(firma)

⁸ Il trattamento dei dati comunicati con la presente dichiarazione di autoresponsabilità avviene in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e per le sole finalità connesse all'attuazione della Procedura in oggetto.

GRUPPO BANCA POPOLARE PUGLIESE

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON ESPONENTI
AZIENDALI E DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI MEMBRI
DEL COLLEGIO SINDACALE**

AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Il sottoscritto.....componente (ovvero Presidente)
del Collegio Sindacale della Società facente
parte (ovvero Capogruppo) del Gruppo Banca Popolare Pugliese,

dichiara

di approvare, per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del
D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la deliberazione assunta all'unanimità in data
...../...../..... dal Consiglio di Amministrazione (ovvero dal Comitato Esecutivo) della
..... Società facente parte (ovvero Capogruppo) del suddetto Gruppo
Banca Popolare Pugliese⁹, in conformità della procedura in oggetto, avente ad oggetto la
concessione (ovvero il rinnovo, la conferma, l'aumento)¹⁰ da parte della Società
medesima di (indicare l'operazione) a favore del Sig.
..... Amministratore (ovvero Sindaco,
ovvero Direttore) della Società

.....
(firma)

.....
(luogo e data)

⁹ Oppure indicare la società del Gruppo interessata all'operazione.

¹⁰ Oppure indicare altra tipologia della pratica oggetto della Procedura.

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l’emittente, le società controllate dall’emittente o soggette a comune controllo con quest’ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui

ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai

paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

ALLEGATO 5

	art. 136 TUB	art. 53 TUB -disciplina Banca d'Italia	Art. 2391 bis c.c. disciplina Consob	esponente aziendale di BPP
PARTE CORRELATA				
AMMINISTRATORI BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
SINDACI EFFETTIVI BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
SINDACI SUPPLEMENTI BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
DIRETTORE GENERALE BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
VICE DIRETTORE GENERALE BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
AMMINISTRATORI SOCIETA' DEL GRUPPO BPP		X	X	
SINDACI EFFETTIVI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO		X	X	
SINDACI SUPPLEMENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO				
DIRETTORE GENERALE - AMMINISTRATORE DELEGATO DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO		X	X	
VICE DIRETTORE GENERALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO		X	X	
COINTESTAZIONI CON ESPONENTI	X	X	X	

AZIENDALI				
SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA BANCA		X	X	
SOCIETA' O IMPRESA ANCHE NON IN FORMA SOCIETARIA SU CUI LA BANCA O UNA SOCIETA' DEL GRUPPO E' IN GRADO DI ESERCITARE IL CONTROLLO O UN'INFLUENZA NOTEVOLE		X	X	
DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE CHE NON ESERCITANO FUNZIONI EQUIVALENTI AL DIRETTORE GENERALE, OSSIA: - DIRETTORI CENTRALI; - RESPONSABILE FUNZ. INTERNAL AUDIT (1)			X	
SOGGETTO CHE CONTROLLA LA BANCA, NE E' CONTROLLATO O E' SOTTOPOSTO A COMUNE CONTROLLO (2)			X	
SOGGETTO CHE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE NELLA BANCA TALE DA POTER ESERCITARE SU QUEST'ULTIMA UN'INFLUENZA NOTEVOLE (3)			X	
SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA BANCA CONGIUNTAMENTE CON ALTRI SOGGETTI			X	

SOCIETA' COLLEGATA ALLA BANCA (4)			X	
JOINT VENTURE DI CUI LA BANCA E' PARTECIPANTE (5)			X	
STRETTO FAMILIARE DI (A) UN SOGGETTO CHE CONTROLLA LA BANCA, NE è CONTROLLATO O E' SOTTOPOSTO A COMUNE CONTROLLO O ESERCITA INFLUENZA NOTEVOLE SULLA BANCA O ESERCITA IL CONTROLLO SULLA BANCA CONGIUNTAMENTE CON ALTRI SOGGETTI; UN DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE			X	
ENTITA' IN CUI UN DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE O UNO STRETTO FAMILIARE ESERCITA IL CONTROLLO, IL CONTROLLO CONGIUNTO O L'INFLUENZA NOTEVOLE E DETIENE ANCHE INDIRETTAMENTE ALMENO IL 20% DEI DIRITTI DI VOTO			X	
FONDO PENSIONISTICO			X	
SOGGETTO CONNESSO				
SOCIETA' E IMPRESE CONTROLLATE DA UNA PARTE CORRELATA		X	X	
SOGGETTI CHE CONTROLLANO (OVVERO SONO SOTTOPOSTI A		X		

COMUNE CONTROLLO CON) UN PARTECIPANTE O CON UN SOGGETTO IN GRADO DI NOMINARE AUTONOMAMENTE ALMENO UN COMPONENTE DELL'ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE O DI SUPERVISIONE STRATEGICA				
STRETTI FAMILIARI FINO AL 2^ GRADO DI UNA PARTE CORRELATA		X		
AFFINI FINO AL 2^ GRADO DI UNA PARTE CORRELATA				
SOCIETA' O IMPRESE CONTROLLATE DAGLI STRETTI FAMILIARI DI UNA PARTE CORRELATA		X		
SOGGETTI VERSO I QUALI GLI E.A. PRESTANO GARANZIE	X			

(1) IN BASE ALLA DISCIPLINA DETTATA DA BANCA D'ITALIA RILEVANO COME CONTROLLO EX ART. 23 TUB: A. I CASI DI CUI ALL'ART. 2359, COMMA 1 E COMMA 2 C.C.; B. IL CONTROLLO DA CONTRATTI O CLAUSOLE STATUTARIE CHE ABBIANO QUALE OGGETTO OD EFFETTO IL POTERE DI ESERCITARE L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO; C. I CASI DI INFLUENZA DOMINANTE; D. I CASI DI CONTROLLO CONGIUNTO; E. I CASI DI CONTROLLO INDIRECTO

(2) IN BASE ALLA DISCIPLINA DETTATA DA CONSOB PER CONTROLLO SI INTENDE IL POTERE DI DETERMINARE LE POLITICHE FINANZIARIE E GESTIONALI DI UN'ENTITA' AL FINE DI OTTENERE BENEFICI DALLE SUE ATTIVITA'; SI PRESUME SUSSISTA UN RAPPORTO DI CONTROLLO QUANDO UN SOGGETTO POSSIEDE DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE PIU' DELLA META' DEI DIRITTI DI VOTO DI UN'ENTITA' (SALVA PROVA CONTRARIA). IL CONTROLLO ESISTE ANCHE QUANDO UN SOGGETTO POSSIEDE LA META' O UNA QUOTA MINORE DEI DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI IN ASSEMBLEA LADDOVE ABBA: (A) IL CONTROLLO DI PIU' DELLA META' DEI DIRITTI DI VOTO IN VIRTU' DI UN ACCORDO CON ALTRI INVESTITORI; (B) IL POTERE DI DETERMINARE LE POLITICHE FINANZIARIE E GESTIONALI DELL'ENTITA' IN FORZA DI UNO STATUTO O UN ACCORDO; (C) IL POTERE DI NOMINARE O RIMUOVERE LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CDA (O ORGANO EQUIVALENTE), E IL CONTROLLO DELL'ENTITA' E' DETENUTO DA QUEL CONSIGLIO (O ORGANO EQUIVALENTE); (D) IL POTERE DI ESERCITARE LA MAGGIORANZA DEI DIRITTI DI VOTO NELLE SEDUTE DEL CDA (O ORGANO EQUIVALENTE), E IL CONTROLLO DELL'ENTITA' E' DETENUTO DA QUEL CONSIGLIO (O ORGANO EQUIVALENTE).

(3) AI SENSI DELLA DISCIPLINA CONSOB, L'INFLUENZA NOTEVOLE È IL POTERE DI PARTECIPARE ALLA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE FINANZIARIE E GESTIONALI DI UN'ENTITÀ SENZA AVERNE IL CONTROLLO. UN'INFLUENZA NOTEVOLE PUÒ ESSERE OTTENUTA ATTRAVERSO IL POSSESSO DI AZIONI, TRAMITE CLAUSOLE STATUTARIE O ACCORDI.

SE UN SOGGETTO POSSIEDE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (PER ESEMPIO TRAMITE SOCIETÀ CONTROLLATE), IL 20% O UNA QUOTA MAGGIORE DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA DELLA PARTECIPATA, SI PRESUME CHE ABBA UN'INFLUENZA NOTEVOLE, A MENO CHE NON POSSA ESSERE CHIARAMENTE DIMOSTRATO IL CONTRARIO. DI CONTRO, SE IL SOGGETTO POSSIEDE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (PER ESEMPIO TRAMITE SOCIETÀ CONTROLLATE), UNA QUOTA MINORE DEL 20% DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA DELLA PARTECIPATA, SI PRESUME CHE LA PARTECIPANTE NON ABBA UN'INFLUENZA NOTEVOLE, A MENO CHE TALE INFLUENZA NON POSSA ESSERE CHIARAMENTE DIMOSTRATA. LA PRESENZA DI UN SOGGETTO IN POSSESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA O RELATIVA DEI DIRITTI DI VOTO NON PRECLUDE NECESSARIAMENTE A UN ALTRO SOGGETTO DI AVERE UN'INFLUENZA NOTEVOLE.

L'ESISTENZA DI INFLUENZA NOTEVOLE È SOLITAMENTE SEGNALATA DAL VERIFICARSI DI UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE: (A) LA RAPPRESENTANZA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O NELL'ORGANO EQUIVALENTE, DELLA PARTECIPATA; (B) LA PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE, INCLUSA LA PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI IN MERITO AI DIVIDENDI O AD ALTRO TIPO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI; (C) LA PRESENZA DI OPERAZIONI RILEVANTI TRA LA PARTECIPANTE E LA PARTECIPATA; (D) L'INTERSCAMBIO DI PERSONALE DIRIGENTE; (E) LA MESSA A DISPOSIZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE ESSENZIALI.

(4) UNA SOCIETÀ COLLEGATA È UN'ENTITÀ, ANCHE SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, COME NEL CASO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE, IN CUI UN SOCIO ESERCITI UN'INFLUENZA NOTEVOLE MA NON IL CONTROLLO O IL CONTROLLO CONGIUNTO.

(5) AI SENSI DELLA DISCIPLINA CONSOB, UNA JOINT VENTURE È UN ACCORDO CONTRATTUALE CON IL QUALE DUE O PIÙ PARTI INTRAPRENDONO UN'ATTIVITÀ ECONOMICA SOTTOPOSTA A CONTROLLO CONGIUNTO

Allegato n 6

Banca Popolare Pugliese ed altre società del Gruppo	Limite per l'assunzione di rischi diretti e/o indiretti rispetto al Patrimonio . di Vigilanza
Esponenti e dirigenti	
Amministratori	0,50%
Sindaci effettivi e sindaci supplenti	0,50%
Direttore e vice direttore generale	0,50%
Altri dirigenti con responsabilità strategiche	0,50%
Soggetti a questi connessi:	
Stretti familiari come definiti all'art.3	0,50%
Società o imprese controllate direttamente o indirettamente da un esponente o da un dirigente (come sopra definiti) o sulle quali gli stessi espletano influenza notevole	0,50%
Società o imprese controllate direttamente o indirettamente da uno stretto familiare o sulle quali gli stessi espletano influenza notevole	0,50%
Altre parti correlate alla Banca o ad altra Società del Gruppo e soggetti a queste connessi	
Società o imprese controllate direttamente o indirettamente anche in forma congiunta	5,00%
Società o imprese collegate	5,00%
Società o imprese sulle quali viene esercitata influenza notevole	5,00%
Joint venture di cui la Banca o altra Società del Gruppo sia partecipante	5,00%
Soggetti connessi alle altre parti correlate	5,00%



**POLITICA IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI
D'INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2012

Modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2014

ARTICOLO 1

Disposizioni preliminari.....3

ARTICOLO 2

Iter di adozione e revisione della Politica.....3

ARTICOLO 3

Individuazione dei settori di attività che possono comportare conflitti di interesse - Gestione del possibile conflitto.....3

ARTICOLO 4

Individuazione dei livelli di propensione al rischio.....4

ARTICOLO 5

Identificazione e censimento dei Soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati - Sistemi informativi.....5

ARTICOLO 6

Processi di controllo della corretta misurazione e gestione dei rischi assunti.....5

ARTICOLO 7

Disposizioni finali.....6

ARTICOLO 1

Disposizioni preliminari

1. Obiettivo della presente politica (di seguito, per brevità, la “**Politica**”) è quello di individuare, definire ed articolare i controlli interni e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in materia di attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti dei soggetti collegati.
2. La presente Politica costituisce parte integrante della “*Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con parti correlate, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 29 giugno 2012 (di seguito, per brevità, la “**Procedura**”) e di eventuali successive modifiche, integrazioni e revisioni della medesima Procedura. Ai fini della presente Politica, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato ad essi attribuito dalla Procedura.
3. La scadenza dei termini riportati nel presente documento decorre a partire dal 31.12.2012, data di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 2

Iter di adozione e revisione della Politica

1. La presente Politica, nonché le sue modifiche e integrazioni, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca secondo l’iter di adozione indicato nell’art. 2 della Procedura. La presente Politica è comunicata all’Assemblea dei soci, pubblicata sul sito internet della Banca ed è tenuta a disposizione presso la Direzione Generale della stessa per eventuali richieste della Banca d’Italia.
2. La presente Politica sarà oggetto di revisione con cadenza almeno triennale (*triennale per Bdl*) e ogni volta che, in seguito alla segnalazione degli Organi e delle Funzioni aziendali interessate, se ne ravvisi l’opportunità, tenendo anche conto:
 - delle eventuali variazioni legislative e regolamentari intervenute, nonché degli orientamenti e chiarimenti espressi dalla Banca d’Italia;
 - della prassi applicativa;
 - delle eventuali indicazioni delle funzioni di controllo;
 - di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Banca e del Gruppo BPP;
 - di eventuali modifiche della collegata Procedura.

ARTICOLO 3

Individuazione dei settori di attività che possono comportare conflitti di interesse - Gestione del possibile conflitto

1. Al Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore Generale, sentite le Funzioni Risk Management e Segreteria Crediti e Anagrafe Generale, compete l’individuazione di tempo in tempo dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse.
2. Con cadenza almeno triennale il Direttore Generale verifica la necessità di modificare o integrare l’elenco dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse. All’esito di tale verifica, compiuta con il supporto della Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale, della Funzione Risk Management e delle Funzioni di volta in volta individuate, il Direttore Generale

informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione delle eventuali modifiche da apportare al perimetro dei settori di attività e della tipologia dei rapporti originariamente fissato.

3. Alla data di aggiornamento della presente Politica, la Banca ha individuato i seguenti settori di attività e le tipologie di rapporti che possono determinare conflitti di interesse.

Settori di attività	Tipologia di rapporto
attività creditizia	tutte
attività di raccolta	tutte
attività di investimento in beni di natura finanziaria	Tutte
attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti	es.: prestazioni di natura legale, finanziaria, tributaria riconducibili ad attività professionali; consulenza strategica ad imprese; attività di formazione
attività che comporta il trasferimento di beni e servizi	es.: compravendita, locazione, comodato

4. Con particolare riferimento ai potenziali conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni la Banca ha adottato presidi specifici nell'ambito della Politica in materia di partecipazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 29 giugno 2012.

La Banca ha altresì adottato nell'ambito del *Codice di comportamento in materia di prestazione di servizi di investimento e disposizioni sulle operazioni dei soggetti rilevanti* idonei presidi volti ad individuare, gestire e comporre i conflitti di interesse nell'ambito della prestazione di servizi di investimento ed accessori.

Nella presente Politica sono da ritenersi espressamente richiamati i suddetti presidi stabiliti nella Politica in materia di partecipazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 29 giugno 2012, nonché nel Codice indicato nel comma precedente, con riferimento agli assetti organizzativi e di controllo interno, al ruolo, ai compiti ed alle responsabilità degli organi aziendali in materia di potenziali conflitti di interesse.

ARTICOLO 4

Individuazione dei livelli di propensione al rischio

1. Al Consiglio di Amministrazione compete la determinazione dei livelli di propensione al rischio, inteso anche quale misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile dalla Banca in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti collegati. Nell'ambito di tale attività, svolta con il supporto del Comitato Consiliare sui Rischi, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della Funzione Risk Management, del Comitato Interno su Controlli e Rischi e della Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione stabilisce che l'esposizione complessiva verso la totalità dei soggetti collegati deve essere mantenuta entro il limite massimo del 20,00% del patrimonio di vigilanza individuale, come risultante dalla più recente segnalazione a Banca d'Italia.

2. Con cadenza annuale la Funzione Risk Management verifica la coerenza dei livelli di propensione al rischio stabiliti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca e del Gruppo BPP. All'esito di tale verifica, la Funzione Risk Management provvede ad inviare apposita relazione al Direttore Generale il quale informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

3. Alla data di aggiornamento della presente Politica, la Banca ha individuato e definito i livelli di propensione al rischio individuati nell'art. 6 della Procedura.

4. Nell'ambito dei livelli di propensione al rischio innanzi richiamati,, il Consiglio di Amministrazione individua i casi in cui l'assunzione dei rischi debba essere assistita da adeguate garanzie prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

Ai fini della valutazione delle garanzie da prendere in considerazione si fa riferimento alla Policy di gestione del Rischio di credito e di concentrazione ed in generale alla normativa adottata in materia dalla Banca.

In ogni caso, le attività sono individuate con riferimento:

- all'ammontare delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza;
- alla frequenza delle operazioni;
- alla natura del legame della parte correlata con la Banca o il gruppo BPP.

5. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale verifica nel continuo l'andamento dei rischi della specie e delle garanzie che li assistono e predispone i necessari report.

ARTICOLO 5

Identificazione e censimento dei Soggetti collegati e delle Operazioni con i Soggetti collegati – Sistemi informativi

1. La Banca ha istituito specifici processi organizzativi e si avvale di adeguati sistemi informativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti collegati, nonché le Operazioni con soggetti collegati, secondo quanto previsto agli artt. 4 e 5 della Procedura, ai quali si rinvia.

ARTICOLO 6

Processi di controllo della corretta misurazione e gestione dei rischi assunti

La Banca ha istituito idonei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

In tale ambito alle Funzioni ed Organi di Controllo di seguito indicati sono demandati i compiti per ciascuno specificati, tutti volti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti dalla Banca verso i Soggetti Collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione della normativa emanata in materia.

1. La Funzione Risk Management verifica l'efficacia e l'efficienza dei presidi di controllo e mitigazione del rischio, nonché la coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca e del Gruppo BPP. All'esito di tale verifica, la Funzione Risk Management provvede ad inviare apposita relazione al Direttore Generale il quale informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per il tramite del Comitato Consiliare sui Rischi.

Più in dettaglio sono attribuiti alla Funzione Risk Management i seguenti compiti:

- individuazione e misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle Operazioni con soggetti collegati.
- verifica del rispetto dei limiti assegnati ai diversi organi e unità operative, nonché controllo della coerenza dell'operatività di ciascuna unità operativa con i livelli di propensione al rischio stabiliti dalla Banca;
- assistenza e cooperazione agli organi competenti a deliberare Operazioni con soggetti collegati, laddove ricadano tra quelle di maggiore o minore rilevanza secondo la definizione adottata dalla Banca: su richiesta dell'Organo deliberante la Funzione Risk Management predispone e trasmette a detto organo apposita e specifica relazione, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la delibera, in merito all'esposizione al rischio connessa con l'operazione in funzione dei limiti stabiliti dalla Banca;

2. La Funzione di Conformità verifica l'efficacia ed efficienza dei processi organizzativi e dei sistemi informativi utilizzati dalla Banca ai fini dell'identificazione e censimento dei Soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati. All'esito di tale verifica, la Funzione di Conformità provvede ad inviare apposita relazione al Direttore Generale il quale informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per il tramite del Comitato Consiliare sui Rischi.
Più in dettaglio la Funzione di Conformità, tra l'altro:
 - supporta le Funzioni interessate, i diversi organi e unità operative competenti a deliberare nella prevenzione e corretta gestione delle operazioni;
 - analizza gli impatti delle nuove normative;
 - effettua annuali *risk assessment*;
 - propone le modifiche alle procedure;
 - verifica, utilizzando il metodo "*compliance test*", l'affidabilità delle procedure e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;
 - in collaborazione con la Funzione Risk Management, formula pareri sulle situazioni di potenziale conflitto di interessi valutandone il rischio sotteso.
3. La Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale, al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione della Banca e riferisce ai citati organi circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo BPP ai rischi derivanti da Operazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi. In tale ambito, la Funzione Internal Audit, tra l'altro:
 - esprime pareri sull'adeguatezza, efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni;
 - revisiona periodicamente i processi di controllo di primo e secondo livello e fornisce valutazioni e/o risultanze dei controlli effettuati;
 - verifica il rispetto, da parte di tutte le Funzioni aziendali, organi e unità operative competenti a deliberare, in generale della normativa in materia di attività di rischio e in particolare della presente Politica;
 - svolge attività di supporto al Comitato Consiliare sui Rischi fornendo, su richiesta dello stesso, dati e notizie sull'attività svolta;
 - sulla base di specifici accordi di servizio, effettua gli interventi concordati con la Funzione di Conformità e scambia specifici flussi informativi con la stessa. Informa la Funzione di Conformità delle eventuali inefficienze procedurali nella gestione dei rischi di non conformità emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza, con indicazione delle difformità riscontrate rispetto alla normativa.
4. Il Comitato Consiliare sui Rischi svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali della Banca.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Politica si applica la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") e l'ulteriore normativa di riferimento, nonché la collegata "*Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con parti correlate, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori*", approvata dal nostro Consiglio di Amministrazione il 29 giugno 2012 e sue eventuali modifiche, integrazione e revisioni.